



PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Brexit

Aspetti previdenziali e Immigration post Brexit

Quello che c'è da sapere

www.pwc-tls.it

Agenda

10.00 Introduzione

10.05 Focus Immigration

10.20 Focus previdenza sociale

10.35 Conclusioni e Q&A

Brexit

lo scenario attuale

- Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte del Mercato Unico né dell'Unione Doganale dell'Unione Europea.
- Dal 1 gennaio 2021 cessa non soltanto la libera circolazione delle merci, del capitale ma anche la libera circolazione delle **persone/lavoratori**.
- Da una prospettiva aziendale occorre prepararsi e per alcuni aspetti **attivarsi tempestivamente**.

23 giugno 2016

Il Regno Unito vota per l'uscita dall'Unione Europea

29 marzo 2017

il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'UE

25 novembre 2018

Viene approvata dal Consiglio Europeo la prima bozza dell'Accordo di Recesso (Withdrawal Agreement)

24 luglio 2019

A causa della situazione di stallo in UK il primo ministro May rassegna le dimissioni e subentra il nuovo leader del partito conservatore Boris Johnson

31 gennaio 2020

Il Consiglio dell'Unione Europea conclude l'accordo di recesso

1° febbraio 2020

Ha inizio il periodo di transizione

1° luglio 2020

Termine ultimo per pattuire l'estensione del periodo di transizione, scaduto senza che l'UE e UK abbiano pattuito una proroga

31 dicembre 2020

Fine del periodo di transizione

1° gennaio 2021

Nuovi scenari e possibili soluzioni

Impatto per le aziende

Operatività del business

- Regole definite
- Maggiori adempimenti
- Possibile soluzione ma con tempi molto stretti




Incertezza del contesto normativo

- Attesa di nuovi provvedimenti
- Incremento dei costi
- Maggiori adempimenti
- Assenza di soluzioni definite in attesa di provvedimenti

Mantenimento dell'attuale assetto

- Le attuali regole continuano ad essere in vigore
- Adempimenti per adesso inalterati

Il periodo di transizione



LEGENDA



Revisione
accordo di
recesso



Periodo di
transizione



Scenari
futuri

1

Focus Immigration

Davide Marco Mangano

Cittadini UK in Italia

Al 31 dicembre
il lavoratore è
iscritto presso
l'Anagrafe?

SÌ

Può:

- entrare in Italia senza alcun vincolo (visto)
- risiedere in Italia senza limiti
- lavorare in Italia senza alcun permesso di lavoro

Deve:

- richiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica non appena possibile



NO

Può:

- entrare in Italia con passaporto
- risiedere in Italia per un massimo di 90 giorni
- svolgere dei meeting
- Non può lavorare senza un permesso di lavoro

Iscrizione all'anagrafe

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di provenienza: ANCONA
<input type="checkbox"/> Dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero. Indicare lo Stato estero di provenienza
<input type="checkbox"/> Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) con provenienza dall'estero. Indicare lo Stato estero di provenienza ed il comune di iscrizione AIRE
<input type="checkbox"/> Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune
<input type="checkbox"/> Iscrizione per altro motivo (specificare il motivo)

IL SOTTOSCRITTO

1) Cognome* ROSSI					
Nome* LUIGI	Data di nascita *10/04/1948				
Luogo di nascita*MILANO	Sesso*M	Stato civile ** CONIUGATO			
Cittadinanza*ITALIANA	Codice Fiscale*				
Posizione nella professione se occupato: **					
Imprenditore	Dirigente	Lavoratore	Operaio		
Libero professionista <input type="checkbox"/> 1	Impiegato <input checked="" type="checkbox"/> 2	in proprio <input type="checkbox"/> 3	e assimilati <input type="checkbox"/> 4		
Coadiuvante <input type="checkbox"/> 5					
Condizione non professionale: **					
Casalinga <input type="checkbox"/> 1	Studente <input type="checkbox"/> 2	Disoccupato/in cerca di prima occupazione <input type="checkbox"/> 3	Pensionato / Ritirato dal lavoro <input type="checkbox"/> 4	Altra condizione non professionale <input type="checkbox"/> 5	
Titolo di studio: **					
Nessun titolo/Lic. Elementare <input type="checkbox"/> 1	Lic. Media <input type="checkbox"/> 2	Diploma <input checked="" type="checkbox"/> 3	Laurea triennale <input type="checkbox"/> 4	Laurea <input type="checkbox"/> 5	Dottorato <input type="checkbox"/> 6
Patente tipo*** B					

- **Come si richiede:** online o di persona (in base al comune), verifica da parte del messo comunale
- **Tempi per l'ottenimento:** da 45 giorni a 4 mesi
- **Luogo/ufficio dove richiederla:** Ufficio Anagrafe del comune di residenza
- **Familiari:** da aggiungere nella richiesta di iscrizione

L'attestazione di iscrizione all'anagrafe

COMUNE DI

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Ai sensi dell'art.18.4 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea e del decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30

L'ufficiale d'anagrafe

- Vista la richiesta presentata dall'interessato in data.....;

- Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che(Cognome e nome)

Sesso

nato a.....il

Residente a in via n.

Cittadino

Passaporto/Carta d'identità n.....

Familiare di cittadino iscritto ai sensi dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea (si no)

È stato iscritto nell'anagrafe della popolazione residente di questo Comune in data

Luogo e data  L'ufficiale d'anagrafe

Servizi Demografici - AREA I - Anagrafe residenti all'estero - Prot. Uscita N.0001098 del 11/02/2020

- **Come si richiede:** di persona
- **Tempi per l'ottenimento:** massimo 20 giorni
- **Luogo/ufficio dove richiederla:** Ufficio Anagrafe del comune di residenza
- **Familiari:** da aggiungere nella richiesta di attestazione

L'ingresso in Italia

Procedura per motivi di lavoro



1 Nulla osta

Presso lo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura

2 Visto per lavoro

Presso il Consolato italiano nel Paese di residenza

3 Contratto di soggiorno

Presso lo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura

4 Permesso di soggiorno

Presso la Questura

Anno 2020 - Il periodo di transizione

1 gennaio 2020

1 febbraio 2020

31 dicembre 2020

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

*Atomica*¹, firmato a Bruxelles e a Londra il 24 gennaio 2020 (Gazzetta dell'U.E. n. L 29/189 del 31/01/2020).

Con la ratifica e l'entrata in vigore del citato *Accordo*, le norme dell'Unione Europea in materia di libera circolazione continueranno ad applicarsi ai cittadini italiani nel Regno Unito, ai britannici in Italia ed ai loro familiari, conformemente alla parte IV dell'*Accordo* ed in particolare agli articoli 126 e 127, nel periodo transitorio del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020).

Per esercitare i diritti previsti dall'*Accordo* dopo la fine del periodo di transizione, i britannici ed i loro familiari dovranno dimostrare di essersi iscritti in anagrafe entro il 31/12/2020, sulla base di una procedura dichiarativa prevista all'articolo 18.4 e alle condizioni di cui all'articolo 19 dell'*Accordo* stesso.

A tal fine è stato predisposto l'allegato modello di *Attestazione di iscrizione anagrafica* ai sensi dell'art.18.4 dell'*Accordo* sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea e del d.lgs. n. 30/2007.

Nello specifico potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

1) Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020

In tale ipotesi i cittadini interessati potranno recarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e chiedere il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica.

2) Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020

In tale ipotesi, entro la fine del periodo di transizione previsto dall'*Accordo* (31.12.2020), i cittadini britannici ed i propri familiari hanno diritto di iscriversi in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica (Legge 24/12/1954, n. 1228 *Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*, e d.P.R. 30/5/1989, n. 223 *Approvazione nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*) e del Decreto legislativo 6/2/2007, n. 30 (*Attuazione della direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri*), mediante la modulistica di cui alla circolare n.9/2012. A seguito dell'iscrizione potrà essere richiesto il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica.

¹ L'*Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea*, del 18/10/2019, in versione in lingua italiana è consultabile sul sito del Consiglio d'Europa al seguente link: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21054-2019-INIT/it/pdf>.

Servizi Demografici - ARBA I - Anagrafe residenti all'estero - Prct. Uscita N. 000109 del 11/02/20




Periodo di transizione

Circolare 11 febbraio 2020 nr. 3

- Durante il periodo di transizione i cittadini UK continuano ad essere considerati come comunitari
- Se intendono rimanere in Italia dopo il 31/12 devono:
 - ✓ essere iscritti presso l'anagrafe
 - ✓ richiedere l'attestazione anagrafica

Cittadini italiani in UK



EU Settlement Scheme

Pre-settled status

per gli individui che sono stati residenti in UK per meno di 5 anni* consecutivi

Settled status


per gli individui che sono stati residenti in UK per più di 5 anni* consecutivi

Requisiti e documentazione a supporto:

- Documento d'identità (passaporto)
- Prova della residenza in UK
- Assenza di condanne penali (gravi o ripetute) nel Regno Unito e all'estero

* L'anno si considera UK se l'individuo è stato per più di 6 mesi nell'arco di un anno

Procedura per motivi di lavoro dal 1/01/2021 *per gli individui non Settled*



2

Focus Previdenza

Blerta Bojaxhi

Il contesto attuale

Regole generali:

- Lex loci laboris
- Gli individui sono assoggettati alla contribuzione in uno solo dei Paesi membri
- Totalizzazione dei contributi

Eccezioni alle regole generali:

- Distacco fino a due anni (Art. 12 Reg. 883/2004)
- Individui Multi-State (Art. 13 Reg. 883/2004)
- Ulteriori eccezioni – ad esempio, distacchi oltre i due anni (generalmente fino a 5 anni) e casi particolari (Art. 16 Reg. 883/2004)

Le eccezioni *Esempio di Certificato A1*

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

A1

Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato
Regolamenti (CE) n.883/2004 e n. 987/2009 (*)

AVVERTENZE PER L'INTERESSATO

Il presente certificato riguarda la legislazione di sicurezza sociale applicabile e certifica che Lei non ha nessun obbligo di pagare i contributi in un altro Stato.

Prima di lasciare il paese presso il quale Lei è assicurato per andare a lavorare in un altro Stato, si accerti di avere i documenti che Le danno il diritto di ricevere le necessarie prestazioni in natura (ad es. cure mediche, trattamento ospedaliero e altro) nello Stato in cui si recherà a lavorare.

- Se soggiurerà solo temporaneamente nello Stato in cui si recherà a lavorare, richiedi all'Istituzione di assistenza sanitaria la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM – EHIC). Dovrà presentare questa Tessera all'Istituzione che le fornirà assistenza sanitaria qualora avesse bisogno delle prestazioni in natura durante il suo soggiorno.
- Se dovesse andare a vivere nello Stato in cui si recherà a lavorare, dovrà chiedere all'Istituzione di assistenza sanitaria il modello S1 e presentarlo quanto prima alla competente Istituzione di assistenza sanitaria del paese in cui si recherà a lavorare (**).

Inoltre, l'Istituzione di sicurezza sociale dello Stato in cui soggiurerà le erogherà provvisoriamente anche le prestazioni speciali in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

1. DATI PERSONALI DELL'INTERESSATO

1.1 Numero di identificazione personale Donna Uomo

1.2 Cognome/i

Focus previdenza sociale

Possibili scenari
Dal 1° Gennaio
2021

DEAL

Nuovo accordo tra il Regno Unito e l'Unione Europea che riprende in parte le regole attualmente in vigore (Reg. 883/2004)

NO DEAL

Convenzione Italia – Regno Unito - 1953 ?

Assenza di Trattato

Possibili scenari a confronto

	DEAL	NO DEAL	
	Nuovo accordo tra il UK e UE	Convenzione Italia – UK 1953	Assenza di trattato
Distacco e trasferta: possibilità di versare i contributi <u>solo</u> nel Paese di origine	Sì <i>Massimo 60 mesi</i>	Sì <i>Massimo 6 mesi</i>	No <i>I contributi devono essere versati nel luogo di lavoro</i>
Multi State	Sì <i>con delle modifiche</i>	No	No
Totalizzazione	Sì	Sì	No
Unico Paese di contribuzione	Sì <i>Nel Paese di origine</i>	Sì <i>Nel Paese di origine</i>	No <i>Doppia contribuzione: nel Paese di origine* e di lavoro</i>

* Per gli Italiani in UK si applicherebbe la Lg. 398/1987

No Deal – Assenza di Trattato

	Cittadini UK in Italia	Cittadini italiani in UK	
	Distacchi	Distacchi in corso al 1/01/2021	Distacchi post 1/01/2021
Modalità di versamento dei contributi	Rappresentanza previdenziale	Shadow payroll	1° anno: possibile esenzione 2° secondo anno: contributi dovuti – necessità di shadow payroll
Tetto contributivo	Sì	No	No
Aliquote contributive	C.To dip. circa 10% C.To azienda circa 30%	C.To dip. circa 12% C.To azienda circa 14%	C.To dip. circa 12% C.To azienda circa 14%
Sanzioni	Inadempimento sostituzione di imposta: 30% - 60%	Interessi mancato versamento dei contributi: 3%-4% Sanzioni fino al 100% dei contributi dovuti	Interessi mancato versamento dei contributi 3%-4% Sanzioni fino al 100% dei contributi dovuti

No Deal

Convenzione Italia – UK 1953

Criticità

- Applicabilità
- Periodo massimo di contribuzione nel Paese di provenienza: 6 mesi
- No Multi-State

30/12/2010

JERSEY - ISOLE DEL CANALE

JERSEY - ISOLE DEL CANALE

LEGGE DI RATIFICA n. 228 del 12/03/1953
Ratifica ed esecuzione della Convenzione
in materia di assicurazioni sociali tra la
Repubblica Italiana e il Regno Unito
di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord

LEGGE n. 228 del 12 marzo 1953

— **Ratifica ad esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.**

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assicurazione sociali tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Roma il 28 novembre 1951.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1953

Einaudi

De Gasperi - Rubinacci

Visto, Il Guardiasigilli: Zoli

3

Conclusioni e Q&A

“


Since day one, the EU has been united.

We negotiated with the UK as one union, one family.

We put peace and people above everything else.

Now it's time to turn a page and look towards our new partnership with the UK.”

Michel Barnier, Capo Negoziatore presso la Commissione Europea durante lo Special Meeting of the European Council, 17 October 2019



4

Prossimi eventi

Prossimi eventi Brexit

Brexit: cosa cambia?

Le principali novità a partire dal 1 gennaio 2021

Webinar | 16 dicembre 2020, ore 15.00



PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Prossimi eventi People



Remote working internazionale

Data da definire



Scambio di informazioni tra Stati

Impatto per I lavoratori e I datori di lavoro

Data da definire

Contatti

Paolo Lucarini
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner| PS GM MI | Italy

Mobile: +39 3404271741
Email: paolo.lucarini@pwc.com

Davide Marco Mangano
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Manager| PS GM MI | Italy

Mobile: +39 3451089252
Email: davide.marco.mangano@pwc.com

Blerta Bojaxhi
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Manager| PS GM MI | Italy

Mobile: +39 3496656776
Email: blerta.bojaxhi@pwc.com

Grazie per l'attenzione

www.pwc-tls.it

© 2020 PwC TLS Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC TLS Avvocati e Commercialisti. "PwC TLS Avvocati e Commercialisti" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC TLS Avvocati e Commercialisti network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm's professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.